

BONUS “80 euro” e DETASSAZIONE

Vicenza, 29 maggio 2014

Nicola Porelli
Consulente del Lavoro



Costituzione della Repubblica Italiana

Art. 53

- Tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva.
- **Il sistema tributario è informato a criteri di progressività.**

Bonus “80 euro”

Bonus fiscale “80 euro”

Decreto Legge n. 66 del 24 aprile 2014

ART. 1 Riduzione del cuneo fiscale per lavoratori dipendenti e assimilati
(all'esame del Parlamento, da convertire in legge entro il 23 giugno 2014)

Agenzia delle Entrate:

- circolare n. 8/E del 28 aprile 2014;
- risoluzione n. 48/E del 7 maggio 2014;
- circolare n. 9/E del 14 maggio 2014.

Inps: circolare n. 60 del 12 maggio 2014.

Premessa (e promessa)

D.L. 66/2014, art. 1, c.1 + circ. A.E. n. 8/E

*«In attesa dell'intervento normativo strutturale da attuare con la legge di stabilità per l'anno 2015 al fine di ridurre nell'immediato la pressione fiscale e contributiva sul lavoro e nella prospettiva di una complessiva revisione del prelievo finalizzata alla riduzione strutturale del **cuneo fiscale**, finanziata con una riduzione e riqualificazione strutturale e selettiva della spesa pubblica»*

- **La riduzione del cuneo fiscale per lavoratori dipendenti e assimilati, per ora, vale solo per il 2014.** La modifica strutturale dovrebbe essere attuata con la **legge di stabilità per l'anno 2015.**

Modifiche al T.U.I.R

D.L. 66/2014, art. 1, c.1 + circ. A.E. n. 8/E

All'articolo 13 ("Altre detrazioni") del T.U.I.R. , dopo il 1° comma, è inserito il **comma 1 – bis**.

« **1-bis**. Qualora l'imposta lorda determinata sui redditi di cui agli articoli 49, con esclusione di quelli indicati nel comma 2, lettera a), e 50, comma 1, lettere a), b), c), c-bis), d), h-bis) e l), sia di importo superiore a quello della detrazione spettante ai sensi del comma 1, **e' riconosciuto un credito**, che non concorre alla formazione del reddito, di importo pari: 1) a **640 euro**, se il reddito complessivo non e' superiore a 24.000 euro; 2) a 640 euro, se il reddito complessivo e' superiore a 24.000 euro ma non a 26.000 euro. Il credito spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 26.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 2.000 euro. »

- Il comma 1-bis del T.U.I.R., richiede di verificare **tre presupposti per la maturazione del diritto al credito**, legati alla:
 - **tipologia di reddito** prodotto,
 - **sussistenza di un'imposta** a debito **dopo aver calcolato** le detrazioni per lavoro,
 - nonché **all'importo del reddito** complessivo.

Modifiche al T.U.I.R

D.L. 66/2014, art. 1, c.1 + circ. A.E. n. 8/E

Soggetti (potenziali) beneficiari sono **i titolari di**:

1) **redditi di lavoro dipendente**;

2) **redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente**:

- compensi percepiti dai lavoratori **soci delle cooperative**;
- le indennità e i compensi percepiti a carico di terzi dai lavoratori dipendenti per incarichi svolti in relazione a tale qualità ;
- somme da chiunque corrisposte a titolo di **borsa di studio, premio o sussidio per fini di studio o addestramento professionale**;
- **redditi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa**;
- remunerazioni dei sacerdoti;
- le prestazioni pensionistiche di cui al d.lgs. n. 124 del 1993;
- compensi per lavori socialmente utili.

Modifiche al T.U.I.R

D.L. 66/2014, art. 1, c.1 + circ. A.E. n. 8/E

Il credito non spetta:

- **ai pensionati**;
- a chi percepisce, compensi per l'attività libero professionale intramuraria del personale dipendente del Servizio sanitario nazionale, le indennità, i gettoni di presenza e gli altri compensi corrisposti dallo Stato, dalle regioni, dalle provincie e dai comuni per l'esercizio delle pubbliche funzioni; le indennità percepite dai membri del Parlamento nazionale e del Parlamento europeo.

Natura dell'erogazione:

- viene riconosciuta sottoforma di **credito**;
- **non concorre** alla formazione del reddito.

Il credito spetta a coloro che **pagano Irpef** al netto delle detrazioni da lavoro.

Modifiche al T.U.I.R

D.L. 66/2014, art. 1, c.1 + circ. A.E. n. 8/E

Quanto spetta:

<u>Reddito complessivo annuo</u>	<u>Importo del credito</u>
Fino a 24.000 (*)	640
Oltre 24.000 e fino a 26.000	$640 * \frac{26.000 - \text{reddito annuo complessivo}}{2.000}$
Oltre 26.000	0

(* da euro 8.174)

Per determinare il reddito complessivo, oltre al reddito da lavoro dipendente e assimilato, vanno considerati, ad esempio, i redditi da terreni e da fabbricati (**esclusa abitazione principale e relative pertinenze**), redditi di capitale, redditi da lavoro autonomo, d'impresa e redditi diversi.

Il credito spetta anche a coloro che non pagano Irpef per effetto delle detrazioni per coniuge/famigliari a carico.

Bonus rapportato al periodo

D.L. 66/2014, art. 1, c.2 + circ. A.E. n. 8/E

«Il credito di cui al comma precedente è **rapportato al periodo di lavoro nell'anno.**»

- Il credito è teoricamente pari a **80 euro al mese**. Infatti dividendo i 640 euro annui per 8 mesi (maggio-dicembre) risultano, appunto, 80 euro/mese.
- Se i 640 euro annui vengono suddivisi sui 12 mesi dell'anno, il credito medio risulta pari a **53,33 euro/mese**.

Bonus solo per il 2014

D.L. 66/2014, art. 1, c.3 + circ. A.E. n. 8/E

«Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano **per il solo periodo d'imposta 2014.**»

- Il credito fiscale **vale solo per il 2014** “in attesa dell'intervento normativo strutturale da attuare con la **legge di stabilità per l'anno 2015**”.

Bonus automatico

D.L. 66/2014, art. 1, c.4 + circ. A.E. n. 8/E

« Per l'anno 2014, i sostituti d'imposta ... riconoscono il credito eventualmente spettante ... **ripartendolo fra le retribuzioni erogate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, a partire dal primo periodo di paga utile. Il credito e' riconosciuto, in via automatica, dai sostituti d'imposta ...»**

- I sostituti d'imposta devono riconoscere il credito **“in via automatica”** senza attendere alcuna richiesta esplicita da parte dei beneficiari.
L'Agenzia delle Entrate ha chiarito che “considerata la data di entrata in vigore del decreto, i sostituti d'imposta riconosceranno il credito spettante ai beneficiari a partire dalle retribuzioni erogate nel mese di **maggio**. Solo nella particolare ipotesi in cui ciò non sia possibile per ragioni esclusivamente tecniche legate alle procedure di pagamento delle retribuzioni, i sostituti riconosceranno il credito a partire dalle retribuzioni erogate nel successivo mese di **giugno**, ferma restando la **ripartizione dell'intero importo del credito spettante tra le retribuzioni dell'anno 2014**”.

Recupero del bonus

D.L. 66/2014, art. 1, c.5 + circ. A.E. n. 8/E

«Il credito ... e' attribuito sugli emolumenti corrisposti in ciascun periodo di paga rapportandolo al periodo stesso. A tal fine, il sostituto d'imposta utilizza, fino a capienza, l'ammontare complessivo delle ritenute disponibile in ciascun periodo di paga e, per la differenza, i contributi previdenziali dovuti per il medesimo periodo di paga, in relazione ai quali, limitatamente all'applicazione del presente articolo, non si procede al versamento della quota determinata ai sensi del presente articolo, ferme restando le aliquote di computo delle prestazioni. **L'importo del credito riconosciuto è indicato nella certificazione unica dei redditi di lavoro dipendente e assimilati (CUD)**».

- **Il recupero** di quanto erogato dal sostituto d'imposta agli aventi diritto potrà avvenire **prima di tutto sulle ritenute fiscali disponibili nel singolo periodo interessato**; se tali ritenute fossero insufficienti i datori di lavoro/committenti potranno portare in detrazione la differenza con i **contributi previdenziali dovuti nel periodo interessato** dall'operazione.
- **Rientrano nell'ammontare complessivo** utilizzabile, a titolo di esempio, le **ritenute relative all'Irpef, alle addizionali regionale e comunale** nonché le ritenute relative all'imposta sostitutiva sui premi di produttività o al contributo di solidarietà.

Recupero del bonus

D.L. 66/2014, art. 1, c.5 + circ. A.E. n. 8/E

Per i lavoratori domestici e i contribuenti senza sostituto d'imposta:

- il **collaboratore domestico** (colf/badante) ha diritto al credito/bonus ma non essendo il proprio datore di lavoro sostituto d'imposta potrà **recuperarlo solo in sede di dichiarazione dei redditi** (modello 730 o modello Unico);
- **la possibilità di richiedere il credito nella dichiarazione** dei redditi si applica **anche per i contribuenti per i quali il credito non sia stato riconosciuto**, in tutto o in parte, dai sostituti d'imposta, ad esempio perché relativo a un rapporto di lavoro cessato prima del mese di maggio.

Recupero dell'Inps

D.L. 66/2014, art. 1, c.6 + circ. A.E. n. 8/E

«L'INPS recupera i contributi di cui al comma 5 non versati dai sostituti di imposta alle gestioni previdenziali rivalendosi sulle ritenute da versare mensilmente all'Erario nella sua qualità di sostituto d'imposta.»

- Il comma 6 prevede che **l'Inps recupera** quanto **“rimborsato”** ai **sostituti d'imposta direttamente sulle ritenute** che come sostituto d'imposta deve versare all'Erario.

Inps, circolare n. 60/2014

- L'impianto del decreto prevede che il **credito** venga **erogato** sugli emolumenti corrisposti in **ciascun periodo di paga, rapportandolo al periodo stesso**.
- **Ai fini del recupero** degli importi riconosciuti, il sostituto d'imposta utilizza,
 - **fino a capienza**, l'ammontare globale delle **ritenute disponibili** in **ciascun periodo di paga**;
 - e, **per la differenza**, i **contributi previdenziali** dovuti per il **medesimo periodo di paga**.

Inps, circolare n. 60/2014

L'Agenzia delle Entrate ha istituito il **codice tributo "1655"**.

Il nuovo codice tributo andrà esposto nella **sezione "Erario" del modello F24**, in corrispondenza delle somme inserite nella colonna "importi a credito compensati", con l'indicazione nel campo "rateazione/regione/prov./mese rif." e nel campo "anno di riferimento", del mese e dell'anno in cui è avvenuta l'erogazione del beneficio fiscale, rispettivamente nel formato "00MM" e "AAAA".

- I datori di lavoro e committenti potranno utilizzare il nuovo codice per recuperare le somme erogate **anche a valere sui contributi previdenziali**.

Soggetti non residenti

D. Il credito deve essere erogato **anche a lavoratori non residenti fiscalmente in Italia**? In caso affermativo come si calcola il reddito complessivo?

R. Ai soggetti fiscalmente non residenti nel territorio dello Stato, titolari di redditi di lavoro imponibili in Italia, spettano le detrazioni per lavoro dipendente. Per questi soggetti, quindi, **spetta il credito fiscale**.

Il credito non spetta, comunque, **nell'ipotesi in cui il reddito di lavoro non sia imponibile in Italia** per effetto dell'applicazione di convenzioni contro le doppie imposizioni o di altri accordi internazionali.

Il reddito complessivo dei non residenti è formato dai redditi prodotti nel territorio dello Stato.

Bonus per particolari ipotesi

D. Si chiede di conoscere se spetti il **credito nelle particolari ipotesi di aspettativa non retribuita, part time ed erogazione di premi dopo la cessazione del rapporto di lavoro.**

R. Il **credito spetta** se l'imposta lorda sui redditi di lavoro è superiore alle detrazioni per lavoro.

La **verifica della spettanza del credito** è rapportato ai **giorni che danno diritto alle detrazioni per lavoro.**

Dai giorni per cui spettano le detrazioni **vanno sottratti i giorni per i quali non spetta alcun reddito**, come in caso di **assenza per aspettativa senza corresponsione di assegni**, mentre **nessuna riduzione** delle detrazioni va effettuata in caso di particolari modalità di articolazione dell'orario di lavoro, quali il **part time verticale o orizzontale.**

Per i premi di risultato erogati in anni successivi alla cessazione del rapporto: il premio non spetta se le detrazioni sono già state usufruire.

Bonus e ammortizzatori sociali

D. Gli importi percepiti dai lavoratori a titolo di cassa integrazione guadagni, indennità di mobilità e indennità di disoccupazione danno diritto al credito? Chi lo riconosce?

R. Le somme percepite dai lavoratori a titolo di cassa integrazione guadagni, indennità di mobilità e indennità di disoccupazione costituiscono proventi conseguiti in **sostituzione di redditi di lavoro dipendente** e costituiscono **redditi della stessa categoria di quelli sostituiti**.

Quindi il credito spetta e va calcolato per le erogazioni effettuate nel 2014, tenendo conto dei giorni che danno diritto alle indennità.

L'ente erogatore, in qualità di sostituto d'imposta, è tenuto a riconoscere il credito "in via automatica".

I contribuenti che non hanno i presupposti per il riconoscimento del beneficio, sono tenuti a darne comunicazione al sostituto d'imposta il quale potrà recuperare il credito.

Bonus ed eredi del lavoratore

D. Per un **lavoratore deceduto ad aprile**, per i primi mesi dell'anno spetta il credito agli eredi? Come lo devono considerare gli eredi?

R. Il credito spetta anche ai lavoratori deceduti in relazione al loro periodo di lavoro nel 2014 e sarà calcolato nella dichiarazione dei redditi del lavoratore deceduto presentata da uno degli eredi.

Nel caso in cui il lavoratore sia deceduto dopo l'inizio dell'erogazione del credito da parte del sostituto d'imposta, la parte di credito eventualmente maturata nel periodo di paga in cui è avvenuto il decesso, e materialmente percepita dagli eredi, continua a mantenere la sua qualificazione fiscale e, quindi, non costituisce reddito per gli stessi.

Bonus e interessi su crediti da lavoro

D. Come devono essere considerate le somme di cui all'art. 429, ultimo comma, del c.p.c., considerate equiparate al reddito di lavoro dipendente in base all'art. 49, comma 2, lett. b), del TUIR?

R. Come sopra, è **necessario verificare se spettino le detrazioni per lavoro**, come specificato nelle domande precedenti.

Bonus e modalità di calcolo

D. Si chiede di conoscere le **modalità di calcolo del credito da erogare in ciascun periodo di paga** che devono seguire i sostituti d'imposta.

R. Occorre calcolare il credito spettante al lavoratore su **base annua** e successivamente determinare l'importo che il sostituto deve erogare in ciascun periodo di paga.

In particolare, i sostituti d'imposta che erogano i redditi che danno diritto al credito devono:

- **verificare la "capienza"** dell'imposta lorda sui redditi da lavoro rispetto alle **detrazioni per lavoro** (imposta lorda superiore a detrazioni per lavoro dipendente);

- **calcolare l'importo del credito** spettante in relazione al reddito complessivo, tenendo conto che **il credito va rapportato al periodo di lavoro nell'anno**;

Bonus e modalità di calcolo

<u>Reddito complessivo annuo</u>	<u>Importo del credito</u>
Fino a 24.000 (*)	640
Oltre 24.000 e fino a 26.000	$640 * \frac{(26.000 - \text{reddito annuo complessivo})}{2.000}$
Oltre 26.000	0

(*) da euro 8.174

- **determinare l'importo da erogare in ciascun periodo di paga** (commi 3 e 4 dell'art. 1 del decreto).

Esempio, per un lavoratore impiegato per l'intero 2014 il cui reddito complessivo è di 24.800 euro:

$$\text{credito} = 640 \times [(26.000 - 24.800)/2.000] = 640 \times 1.200/2000 = 640 \times 0,6 = 384.$$

L'importo del credito si azzerà al raggiungimento di un livello di reddito complessivo pari a 26.000 euro.

Bonus e modalità di calcolo

Se il periodo di lavoro nell'anno 2014 è inferiore a 365 giorni, l'importo del credito spettante, come precedentemente determinato, deve essere **parametrato al numero dei giorni di lavoro dell'anno**, calcolati tenendo conto delle regole ordinariamente applicabili per l'applicazione delle detrazioni.

Si ricorda che non spettano le detrazioni per lavoro dipendente quando non spetta alcuna retribuzione, nemmeno in forma differita (circ. 3/E del 1998).

Esempio, un lavoratore il cui reddito complessivo è di euro 22.000 e che:

1) ha **cessato** il rapporto di lavoro il 30 aprile 2014 (120 giorni di lavoro nel 2014) avrà diritto soltanto a parte del credito,

pari a euro $640/365 \times 120 = \text{euro } 210,41$;

2) ha **iniziato** un rapporto di lavoro a tempo indeterminato il 3 giugno 2014 (212 giorni di lavoro del 2014) avrà diritto soltanto a parte del credito,

in quanto euro $640/365 \times 212 = \text{euro } 371,73$.

Bonus e modalità di calcolo

Come precisato dalla circolare n. 8/E del 2014 i **sostituti d'imposta riconosceranno il credito spettante ai beneficiari a partire dalle retribuzioni erogate nel mese di maggio**, salvo non sia possibile per ragioni esclusivamente tecniche (da giugno).

Ne consegue che la ripartizione del credito spettante tra i periodi di paga potrà avvenire **tenendo conto del numero di giorni lavorati** in ciascun periodo di paga.

Esempio, per le erogazioni **da maggio a dicembre 2014** (245 giorni), $640/245 \times 31 = 80,98$ per i mesi di maggio, luglio, agosto, ottobre e dicembre, e pari a euro $640/245 \times 30 = 78,37$ per i mesi di giugno, settembre e novembre.

Per le erogazioni **da giugno a dicembre 2014** (214 giorni), l'importo del credito erogato in ciascun periodo di paga sarà pari a euro $640/214 \times 31 = 92,71$ per i mesi di luglio, agosto, ottobre e dicembre, e pari a euro $640/214 \times 30 = 89,72$ a giugno, settembre e novembre.

Bonus e modalità di calcolo

Il medesimo criterio di calcolo vale anche per i periodi di lavoro infrannuali.

Per semplicità di applicazione, è comunque possibile utilizzare anche altri criteri, purché oggettivi e costanti, ferma restando la ripartizione dell'intero importo del credito spettante tra le retribuzioni dell'anno 2014.

Esempio, è possibile ripartire l'importo del credito spettante considerando il numero dei periodi di paga in cui il credito stesso è erogato (**euro 640 / mesi rimanenti anno 2014**).

Non è consentito, invece, dividere l'importo del credito di 640 euro su base annua per le 12 mensilità, ed erogare euro 53,33 per ciascuno degli 8 mesi che vanno da maggio a dicembre 2014 (totale euro 426,67), erogando solo a conguaglio la differenza (euro 213,33).

Bonus e calcolo in caso di precedenti rapporti di lavoro

D. Si chiede di conoscere come si debba comportare un sostituto d'imposta in caso di **assunzione nel corso del 2014** di un lavoratore che abbia intrattenuto un precedente rapporto di lavoro nel medesimo anno.

R. Fino alla data di pubblicazione del modello CUD 2015 per il periodo d'imposta 2014, l'importo del **credito erogato al lavoratore, nonché quello maturato e non erogato**, dovranno essere indicati nelle annotazioni del **CUD 2014 con codice ZZ**.

Se l'interessato consegna il CUD al nuovo datore di lavoro, quest'ultimo dovrà tenere conto dei dati ivi esposti per calcolare la spettanza del credito e il relativo importo.

Dall'importo del credito spettante dovrà essere detratto quanto eventualmente riconosciuto dal precedente sostituto d'imposta.

Se il nuovo assunto non produce il CUD relativo al precedente rapporto di lavoro il sostituto d'imposta è tenuto a determinare la spettanza del credito e il relativo importo sulla base dei soli dati reddituali a propria disposizione.

Bonus e rapporti di lavoro contestuali

D. Nell'ipotesi in cui un soggetto abbia in corso **contemporaneamente più rapporti di lavoro** che danno diritto al credito, come si devono comportare i sostituti nei confronti del soggetto?

R. Il riconoscimento del credito da parte dei sostituti d'imposta è previsto dal decreto "*in via automatica*" ...

I lavoratori che non hanno i presupposti per il riconoscimento del beneficio **sono tenuti a darne comunicazione al sostituto d'imposta** il quale potrà recuperare il credito eventualmente erogato dagli emolumenti corrisposti nei periodi di paga successivi e, comunque, entro i termini di effettuazione delle operazioni di conguaglio di fine anno o di fine rapporto.

Bonus e rapporti di lavoro contestuali

Nei casi in cui un soggetto sia **titolare di redditi di lavoro derivanti da più rapporti di lavoro contestuali** che isolatamente considerati danno diritto al **credito**, ma l'importo del reddito complessivamente ecceda quello massimo, non sussiste il presupposto per il riconoscimento del credito e **il lavoratore è tenuto a comunicare detta circostanza ai sostituti d'imposta.**

Nella diversa ipotesi in cui l'importo del reddito complessivamente derivante dai rapporti in essere non ecceda quello massimo, sussiste il presupposto per il riconoscimento del credito e il lavoratore è tenuto a chiedere a uno dei due sostituti d'imposta di non riconoscere il credito. In tal modo, **il credito sarà riconosciuto da un solo sostituto d'imposta.**

Bonus e ricalcolo

D. Si chiede se sia possibile effettuare il ricalcolo delle condizioni di spettanza del credito già erogato nei periodi di paga successivi, per anticipare il recupero del credito non spettante rispetto al conguaglio di fine anno o di fine rapporto.

R. Il sostituto d'imposta, a fronte di variazioni del reddito o delle detrazioni riferite alle somme e valori che il sostituto stesso corrisponderà durante l'anno, nonché a fronte dei dati di cui entra in possesso, potrà effettuare il ricalcolo del credito spettante e recuperarlo nei periodi di paga successivi a quello di erogazione del credito, anche prima del conguaglio di fine anno o di fine rapporto.

Si precisa, che se le variazioni di retribuzione, in aumento o in diminuzione, comportano la maturazione a favore del lavoratore del diritto al credito, in precedenza non spettante, il sostituto deve riconoscere il credito in via automatica a partire dal primo periodo di paga utile o, in mancanza, in sede di conguaglio di fine anno o di fine rapporto.

Bonus e reddito assoggettato a cedolare secca

D. Al fine di verificare il limite di 26.000 euro si devono considerare anche i redditi assoggettati a cedolare secca?

R. I redditi assoggettati a cedolare secca devono essere considerati nella determinazione del reddito complessivo.

Bonus e retribuzione convenzionale

D. Il credito deve essere erogato anche ai lavoratori che determinano il reddito in base alle **retribuzioni convenzionali** di cui all'art. 51, comma 8-*bis*, del TUIR?

R. I lavoratori che determinano il reddito di lavoro dipendente in base alle retribuzioni convenzionali, **possono fruire del credito in quanto i redditi di lavoro dipendente**, sia pure determinati con modalità diverse da quelle ordinarie, confluiscono comunque nel reddito complessivo.

Per i lavoratori c.d. frontaliere, per l'anno 2014, la verifica della spettanza del credito e la determinazione del relativo importo in relazione al reddito complessivo va effettuata tenendo conto del reddito di lavoro dipendente eccedente l'importo di 6.700 euro.

Bonus e recupero

D. Come avviene il recupero del credito da parte dei sostituti d'imposta a seguito dell'emanazione della risoluzione 48 del 2014 che ha istituito il relativo codice tributo?

R. E' stato istituito il **codice tributo "1655"**.

Il recupero da parte dei sostituti d'imposta avviene mediante **compensazione con le somme a debito** utilizzando il modello di pagamento F24.

La suddetta modalità di recupero e il relativo codice tributo può essere adottata **anche** dai sostituti d'imposta tenuti all'utilizzo del modello F24 **enti pubblici** per i versamenti fiscali e contributivi.

Resta da chiarire:

- 1) il comportamento che deve essere adottato dal sostituto d'imposta **nel caso in cui le somme a debito**, per la compensazione, **non risultassero sufficienti**;
- 2) **se la compensazione** tramite il codice tributo 1655 possa ricomprendere **tutti gli importi a debito** esposti sul Mod. F24;
- 3) **le modalità di esposizione del codice tributo 1655 sul Mod. F24 in presenza di retribuzione corrisposta nel mese successivo** a quello di maturazione (secondo la Risoluzione n. 48/E, il codice tributo 1655 va esposto indicando come periodo di riferimento il mese di erogazione del bonus);
- 4) come recuperare il bonus per le aziende con **apprendisti o altre agevolazioni previdenziali** e per i mesi da luglio in poi, quando i rimborsi Irpef, generati **dal Modello 730 2014**, possono già azzerare le ritenute fiscali che l'azienda deve versare.

Bonus e detassazione

D. Si chiede di conoscere se **nel calcolo del credito si debba tenere conto dei redditi assoggettati all'imposta sostitutiva** per gli incrementi di produttività.

R. **I redditi "detassati" non concorrono ai fini fiscali alla formazione del reddito complessivo** del percipiente entro il limite massimo di 3.000 euro (per l'anno 2014).

Di conseguenza, **il reddito assoggettato all'imposta sostitutiva in esame non deve essere computato nel reddito complessivo** al fine di calcolare l'importo del credito spettante in relazione alla soglia dei 26.000.

Bonus e detassazione

Tuttavia, ad **evitare penalizzazioni** per i lavoratori dipendenti che hanno i presupposti per la fruizione dell'imposta sostitutiva per incrementi di produttività, in coerenza con la *ratio* della norma richiamata, **il reddito di lavoro dipendente assoggettato a imposta sostitutiva deve comunque essere sommato ai redditi tassati in via ordinaria per la verifica della "capienza" dell'imposta lorda determinata sui redditi da lavoro rispetto alle detrazioni da lavoro spettanti.**

Rimane ferma la possibilità per i soggetti interessati di optare per la tassazione ordinaria del reddito di lavoro dipendente in luogo dell'applicazione dell'imposta sostitutiva.

Fac simile di comunicazione

COMUNICAZIONE AI FINI DEL RICONOSCIMENTO DEL BONUS FISCALE “80 EURO” (ART. 1, DL N. 66/2014)

Io sottoscritto _____, dipendente dell'azienda _____, in relazione alle disposizioni contenute nell'art. 1 del DL n. 66/2014 che prevedono, al verificarsi di specifiche condizioni reddituali, il diritto a percepire un bonus il cui importo massimo su base annua è pari a euro 640,

- richiedo la non applicazione** del bonus di cui all'art. 1 del DL n. 66/2014;
- comunico che percepirò presuntivamente nell'anno 2014 ulteriori redditi**, aggiuntivi rispetto a quelli derivanti dal rapporto con l'azienda, pari ad euro _____ **di cui chiedo venga tenuto conto** ai fini del riconoscimento del bonus di cui all'art. 1 del DL n. 66/2014 e delle detrazioni d'imposta di cui agli artt. 12 e 13 del TUIR;
- comunico che mi è stato riconosciuto il bonus di cui all'art. 1 del DL n. 66/2014 nel corso di precedenti rapporti di lavoro** intercorsi nell'anno 2014 per un importo pari ad euro _____ riferito ad un periodo di lavoro pari a _____ giorni e ad un reddito pari a euro _____ (*).

Cordiali saluti

Firma

* Alla luce della circolare A.E. n. 9/E/2014, il sostituto d'imposta, ai fini del riconoscimento del bonus, potrà tener conto di eventuali dati relativi a precedenti rapporti di lavoro intrattenuti nel 2014 **esclusivamente nell'ipotesi in cui gli stessi siano certificati nel modello CUD**. Sembra, dunque, non essere sufficiente una semplice comunicazione del lavoratore.

Altro dal D.Lgs. 66/2014

art. 2 - Riduzione aliquote IRAP

Dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2013 (generalmente **dal 2014**) è disposta la **riduzione delle aliquote IRAP**.

In particolare le nuove aliquote sono le seguenti:

SOGGETTI	ALIQUOTA	
	FINO AL 2013	DAL 2014
Generalità dei soggetti	3,90%	3,50%
Imprese concessionarie diverse da quelle di costruzione e gestione di autostrade e trafori	4,20%	3,80%
Banche ed enti e società finanziari	4,65%	4,20%
Imprese di assicurazione	5,90%	5,30%
Imprese operanti nel settore agricolo e coop della piccola pesca e loro consorzi	1,90%	1,70%

Altro dal D.Lgs. 66/2014
art. 2 Riduzione aliquote IRAP

ACCONTO 2014

Ai fini della determinazione dell'acconto IRAP 2014, in caso di **utilizzo del metodo revisionale** va applicata l'aliquota nella misura del **3,75% (per la generalità dei soggetti)**, 4% (per le imprese concessionarie), 4,50% (per le banche), 5,70% (per le assicurazioni) e 1,80% (per le imprese agricole).

Detassazione 2014

Fonti della «detassazione» per il 2014

- **D.P.C.M. 19 febbraio 2014**, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 98 del 29 aprile 2014, **in vigore dal 14 maggio 2014**.
- **Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali**, interpello 21 del 1° luglio 2013.
- **D.P.C.M. 22 gennaio 2013**, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 75 del 29 marzo 2013.
- **Legge 24 dicembre 2012 n. 228**, articolo 1, comma 481 e 482 (c.d. legge di stabilità 2013).
- **Accordo Confcommercio -FILCAMS CGIL - FISASCAT CISL – UILTUCS UIL, 5 maggio 2014**.
- **Accordo Confindustria-CGIL-CISL-UIL , 15 maggio 2014**.

D.P.C.M. 19 febbraio 2014

Ambito di applicazione

*«Nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2014 l'agevolazione di cui all'art. 1, comma 481, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, trova applicazione con esclusivo riferimento al settore privato e per i titolari di reddito da lavoro dipendente non superiore, nell'anno 2013, ad euro **40.000**, al lordo delle somme assoggettate nel medesimo anno 2013 all'imposta sostitutiva di cui all'art. 1, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 gennaio 2013.»*

Ambito di applicazione:

- **titolari di reddito di lavoro dipendente**
- **non superiore, nell'anno 2013, ad euro 40.000** (comprese somme detassate)
- del settore privato.

D.P.C.M. 19 febbraio 2014

Limite detassabile

*«La retribuzione di produttività individualmente riconosciuta che può beneficiare dell'agevolazione di cui al comma 1, non può comunque essere complessivamente superiore, nel corso dell'anno 2014, ad euro **3.000 lordi.**»*

Limite della retribuzione di produttività

- La retribuzione di produttività percepita dal singolo lavoratore **non può superare nel corso del 2014 euro 3.000** (nel 2013 erano 2.500 euro).
- I 3.000 euro sono **al netto delle ritenute previdenziali** a carico del lavoratore (es. con ritenuta 9,19%, euro 3.304, con ritenuta 9,49% euro 3.315, con prev. 5.84%, euro 3.186).

D.P.C.M. 19 febbraio 2014

Monitoraggio

«Entro il 30 giugno 2014 il Ministero dell'economia e delle finanze, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il Ministero dello sviluppo economico effettuano un monitoraggio sull'andamento della speciale agevolazione di cui ai commi 1 e 2, anche al fine dell'eventuale dozione di specifiche proposte e iniziative di revisione.»

- La verifica/monitoraggio da parte dei Ministeri citati **entro il 30 giugno 2014**, sembra un po' troppo "precoce" rispetto i tempi di utilizzo anche e soprattutto considerando che la detassazione può essere applicata dal 14 maggio 2014, data di entrata in vigore del D.P.C.M. 19 febbraio 2014.

D.P.C.M. 19 febbraio 2014

Regole 2013 prorogate per il 2014

«Continuano ad essere applicate, in quanto compatibili, le disposizioni recate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 gennaio 2013.»

Regole del 2013 valide per il 2014

La c.d. detassazione può essere applicata alle somme erogate a titolo di

- **retribuzione di produttività**,
- in esecuzione di **contratti collettivi** di lavoro sottoscritti a **livello aziendale e territoriale**.

Contratti di lavoro aziendale e territoriale e accordi interconfederali:

i contratti devono essere sottoscritti da associazioni dei lavoratori **comparativamente più rappresentative sul piano nazionale**, ovvero dalle loro **rappresentanza sindacali operanti in azienda**.

Imposta sostitutiva:

le somme sopra indicate sono soggette a **un'imposta sostitutiva** dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali **pari al 10 per cento**.

Regole del 2013 valide per il 2014

Applicazione: settore privato.

Soggetti interessati:

l'imposta sostitutiva trova applicazione per i titolari di reddito da lavoro dipendente non superiore **nell'anno 2012 (da sostituire 2013 per l'anno 2014) a euro 40.000** (al lordo delle somme assoggettate nell'anno 2012 all'imposta sostitutiva).

Anche per il 2014 il limite di reddito rimane fermo ad euro 40.000.

Limite per l'applicazione dell'imposta sostitutiva:

la retribuzione di produttività individualmente riconosciuta che può beneficiare dell'imposta sostitutiva **non può comunque essere complessivamente superiore, nel corso dell'anno 2013, ad euro 2.500 lordi.**

Per il 2014 il limite di retribuzione di produttività è innalzato ad euro 3.000.

Regole del 2013 valide per il 2014

Cosa si intende per “retribuzione di produttività”?

Possono essere detassate le **voci retributive erogate, in esecuzione di contratti (aziendali e territoriali)**, con espresso riferimento ad indicatori quantitativi di

- **produttività**
- **redditività**
- **qualità**
- **efficienza/innovazione,**

o, in alternativa,

Regole del 2013 valide per il 2014

...le voci retributive in esecuzione di contratti che prevedano l'attivazione di **almeno una misura in almeno tre delle quattro aree di intervento** di seguito indicate:

1. *modelli flessibili di orario di lavoro:*

ridefinizione dei **sistemi di orari e della loro distribuzione** con modelli **flessibili.....obiettivi di produttività** convenuti mediante una **programmazione mensile della quantità e della collocazione oraria** della prestazione;

2. *programmazione aziendale flessibile delle ferie:*

introduzione di una **distribuzione flessibile delle ferie** mediante una **programmazione aziendale** anche non continuativa delle giornate di ferie **eccedenti le due settimane**;

3. *modelli organizzativi - gestionali e nuove tecnologie:*

adozione di **misure volte a rendere compatibile l'impiego di nuove tecnologie con la tutela dei diritti fondamentali dei lavoratori**, per facilitare l'attivazione di strumenti informatici, indispensabili per lo svolgimento delle attività lavorative;

Regole del 2013 valide per il 2014

4. *interventi di fungibilità delle mansioni:*

attivazione di **interventi in materia di fungibilità delle mansioni e di integrazione delle competenze**, anche funzionali a processi di innovazione tecnologica.

- **La retribuzione di produttività** espressamente collegata al raggiungimento o degli indici quantitativi o all'effettuazione di interventi in almeno delle tre aree citate **deve essere "definita"**.
- **Il Ministero del Lavoro**, con l'interpello n. 21/2013, ha precisato che **gli indicatori quantitativi** non devono per forza essere ricondotti al fatturato dell'azienda ma comunque a **valori misurabili e «contabilizzabili»**.

Regole del 2013 valide per il 2014

Per **monitorare** lo sviluppo delle misure di detassazione per il 2014:

gli accordi stipulati prima dell'entrata in vigore del D.P.C.M. 19 febbraio 2014 e non ancora depositati a detta data, dovranno essere depositati entro 30 giorni dall'entrata in vigore del provvedimento 2014 (entrata in vigore 14 maggio 2014, deposito entro il 13 giugno 2014).

p.s. il deposito ha unicamente un fine di monitoraggio e non è condizione necessaria al fine dell'applicazione dell'imposta sostitutiva. In ogni caso si consiglia il deposito.

- **Il Ministero del Lavoro**, con l'interpello n. 21/2013, aveva ribadito che **le pattuizioni** previste da accordi collettivi territoriali o aziendali **già in essere in anni precedenti e ancora efficaci nel 2013** (ai sensi dei D.P.C.M. del 22 gennaio 2013 e del 19 febbraio 2014), **erano utili ai fini della detassazione per tutto il periodo d'imposta 2013.**

Mutuando questo principio, quanto stabilito del Ministero può valere anche per l'applicazione della detassazione nell'anno 2014.

Il Ministero...

- Il Ministero del lavoro (circ. 15/2013) ha precisato **le voci retributive, che possono essere detassate**, possono variare sulla base di indicatori quantitativi che vadano a remunerare un apporto lavorativo finalizzato ad un **miglioramento della produttività in senso lato e quindi anche ad una "efficientazione" aziendale**. In ogni caso deve trattarsi di **importi collegati ad indicatori quantitativi** e che possono essere anche incerti nella loro corresponsione o nel loro ammontare (concetto già noto negli accordi relativi allo sgravio contributivo degli emolumenti di produttività).
- **A titolo puramente esemplificativo**, secondo il ministero, tali voci possono essere collegate:
 - all'andamento del fatturato;
 - ad una maggior soddisfazione della clientela rilevabile dal numero dei clienti cui si dà riscontro;
 - a minori costi di produzione a seguito dell'utilizzo di nuove tecnologie;
 - alla lavorazione di periodi di riposo di origine pattizia (ad es. ROL);
 - a prestazioni lavorative aggiuntive rispetto a quanto previsto dal contratto nazionale di categoria;
 - a premi di rendimento o produttività (quali ad es. quelli che già fruiscono dello sgravio contributivo ...) ovvero a quote retributive ed eventuali maggiorazioni corrisposte in funzione di particolari sistemi orari adottati dall'azienda come: a ciclo continuo, sistemi di "banca delle ore", indennità di reperibilità, di turno o di presenza, clausole flessibili o elastiche.

Recupero detassazione «arretrata»

Per i mesi precedenti l'entrata in vigore del D.P.C.M. 19 febbraio 2014 (14 maggio 2014),

A) se il datore di lavoro ha provveduto ugualmente a detassare:

- 1) **in presenza di accordo collettivo**, per il pregresso il sostituto non dovrà operare alcuna variazione e continuerà a detassare nel limite di 3.000 euro annui;
- 2) **in assenza di accordo collettivo**, il sostituto dovrà “restituire” quanto “indebitamente” detassato con il codice tributo 1001 maggiorato di interessi e sanzioni.

B) se il datore di lavoro NON ha detassato:

- 1) **in presenza di accordo collettivo**, per il pregresso il sostituto potrà provvedere a detassare (dal 14 maggio 2014, conguagliando le differenze in sede di conguaglio di fine anno o di fine rapporto);
- 2) **in assenza di accordo collettivo**, il sostituto detasserà solo qualora sia stipulato un accordo collettivo di secondo livello con i requisiti previsti e solo dalla firma dell'accordo.

Detassazione indebita

Nei casi in cui il datore di lavoro abbia assoggettato ad imposta sostitutiva retribuzioni in tutto o in parte non rientranti nei presupposti e limiti stabiliti dal decreto, il datore di lavoro **dovrà versare la differenza tra l'importo dell'imposta sostitutiva già versato e l'importo effettivamente dovuto in applicazione delle ritenute ordinarie sui redditi di lavoro dipendente, con applicazione di sanzioni ed interessi.**

Contratti già sottoscritti ...

- Se saranno confermate le circolari dell'Agenzia delle Entrate (n. 11/2013) e del Ministero del Lavoro (n. 15/2013)

« i contratti sottoscritti in vigenza della previgente disciplina che prevedano l'erogazione di una "retribuzione di produttività" coincidente con una o entrambe le nozioni del decreto, sarà possibile l'applicazione dell'agevolazione sin dal 1° gennaio del corrente anno. »

- Quindi, **nessun nuovo adempimento a carico delle aziende** per la detassazione delle voci retributive legate alla produttività del 2014 **se tutte le incombenze sono state soddisfatte lo scorso anno** se il datore di lavoro applica accordo 2013 sembra che non debba essere depositato nulla l'ufficializzazione della posizione dovrebbe arrivare con una circolare che il Ministero del lavoro sta per diffondere

Accordo Confcommercio

FILCAMS CGIL - FISASCAT CISL – UILTUCS UIL

5 maggio 2014

- L'accordo **conferma integralmente i contenuti** dell'accordo del 20 giugno 2013.
- Predisposto il **testo di un nuovo accordo** che a livello territoriale le organizzazioni sindacali e le imprese aderenti al sistema di rappresentanza di Confcommercio imprese per l'Italia dovranno sottoscrivere per l'applicazione dell'imposta sostitutiva che

«applicheranno l'imposta sostitutiva del 10% sugli importi erogati nel 2014 in relazione alle quote retributivi/compensi/maggiorazioni/premi di rendimento e/o produttività connessi alle prestazioni lavorative collegate e indicatori quantitativi, nonché a eventuali altre prestazioni lavorative diverse rispetto ai sistemi di orario di lavoro applicati in azienda ».

Accordo Confindustria-CGIL-CISL-UIL

15 maggio 2014

- L'accordo **conferma integralmente i contenuti** dell'accordo quadro 24 aprile 2013.
- Predisposto il **testo di un nuovo accordo** che a livello territoriale le organizzazioni sindacali e le imprese aderenti al sistema di rappresentanza di Confindustria dovranno sottoscrivere per l'applicazione dell'imposta sostitutiva.
- **"...le prestazioni lavorative effettuate nel 2014 che ... hanno già comportato l'applicazione dell'agevolazione fiscale per l'anno 2013, sono ancora utili, coerenti e conformi alle finalità della norma richiamata in premessa e, dunque, possono fruire, anche per l'anno 2014, della relativa agevolazione"**.

Buon Lavoro!